



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) GRAPPELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA GRAPPELLI

Seduta del 19/07/2018

FATTO

La parte ricorrente imputa alle banche convenute una responsabilità per avere ingenerato nella medesima un affidamento circa la bontà degli assegni circolari oggetto di ricorso, i quali invece erano contraffatti.

La parte ricorrente, dichiara di aver venduto due partite d'oro da investimento per complessivi € 57.000,00, l'accordo prevedeva che la merce in questione dovesse essere consegnata contestualmente all'emissione di due assegni circolari di importo di € 35.000,00 ed € 22.000,00.

In data 10/11/2017, prima della consegna della prima partita di merce, il ricorrente ha contattato la propria banca (l'intermediario II) al fine di verificare la correttezza del primo assegno emesso in data 9/11/2017 dell'importo di € 35.000,00, la banca negoziatrice ha confermato per iscritto di aver contattato la banca emittente (intermediario I) che avrebbe dato conferma in merito al bene emissione dell'assegno in questione, incoraggiando così a concludere l'operazione.

In data 13/11/2017 è stata rinnovata la richiesta di verifica per il secondo assegno dell'importo di € 22.000,00, emesso il 10/11/2017, senza ottenere alcun riscontro rispetto ad eventuali anomalie; tuttavia, per ulteriore scrupolo, un addetto della società ricorrente si è personalmente recato presso la banca negoziatrice ricevendo esplicite rassicurazioni dal funzionario della cassa rispetto al bene emissione anche del secondo assegno.

Successivamente, e precisamente in data 17/11/2017, la complessiva somma di € 57.000,00, dapprima accreditata, è stata poi stornata.



Il ricorrente quindi lamenta la responsabilità solidale di entrambi gli intermediari in quanto ritiene che la banca emittente non abbia diligentemente presidiato i propri sistemi di sicurezza posto che, antecedentemente all'emissione degli assegni in controversia, la stessa banca aveva piena contezza dell'avvenuta falsificazione di una serie di assegni contraffatti a proprio nome nonché dell'intrusione da parte di terzi nelle proprie linee telefoniche.

La banca emittente e negoziatrice hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per litispendenza in relazione alla denuncia (non proposta nei loro confronti) presentata dalla parte ricorrente.

La banca emittente dichiara che gli assegni in controversia erano *ictu oculi falsi*, al contrario di quanto rappresentato dalla banca negoziatrice che invece ritiene che la loro falsità non era *ictu oculi* rilevabile e che essi riportavano la clausola di non trasferibilità.

La Banca emittente ha evidenziato che nel verbale di denuncia emerge che la richiesta di *c.d* bene emissione sia stata effettuata solo in occasione della seconda consegna e solo in tale circostanza sarebbe stato richiesto alla banca negoziatrice anche un controllo sul primo assegno.

La Banca negoziatrice, invece, e con riferimento al bene emissione, ha rilevato di aver riscontrato la parte ricorrente unicamente in merito alla richiesta relativa al titolo di credito di € 35.000,00 mentre alcun riscontro era stato fornito per la richiesta avanzata in merito alla veridicità dell'assegno di € 22.000,00.

La Banca negoziatrice quindi evidenzia che con riferimento all'assegno di € 35.000,00 si era attivata telefonicamente al fine di chiedere il bene emissione nei confronti della banca emittente ma è presumibile che malfattori si siano introdotti nella linea telefonica di quest'ultima fornendo il bene emissione in luogo della stessa.

La parte ricorrente chiede che il Collegio condanni gli intermediari convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno di complessivi € 57.000,00 oltre agli interessi legali e con "vittoria di spese di lite". L'intermediario I chiede in via principale, l'irricevibilità del ricorso e in via subordinata, di respingere il ricorso, mentre l'intermediario II chiede in via principale il rigetto del ricorso e in via subordinata di disporre al massimo la rifusione dell'importo di € 11.666,66 pari ad 1/3 del danno subito dalla parte ricorrente considerato il concorso di colpe in capo alla banca emittente e alla parte ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, procede ad esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per litispendenza in quanto la parte ricorrente ha presentato denuncia-querela sulla medesima questione oggetto del ricorso. La denuncia, che è stata allegata al ricorso, tuttavia è stata effettuata nei confronti degli asseriti contraffattori degli assegni in controversia e non nei confronti della banca emittente né negoziatrice.

Sul punto l'orientamento dei Collegi ABF non ravvisa la litispendenza in tali fattispecie (cfr. sul punto Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 7283/18; Collegio di Torino, pronuncia n. 13038/18; Collegio di Torino, pronuncia n. 14483/17).

Il Collegio quindi procede all'analisi nel merito del ricorso, e quindi della doglianza della ricorrente che imputa alle banche convenute una responsabilità per avere ingenerato nella medesima un affidamento circa la bontà degli assegni circolari oggetto di ricorso, i quali invece erano contraffatti.

La controversia pare iscriversi in uno schema di truffe le cui modalità hanno uno schema fisso ed ormai conosciuto, riscontrabile in molti casi analoghi a quello attualmente in esame.



Il Collegio rileva che dagli atti depositati dall'intermediario I (banca emittente) emerge che lo stesso ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza di illecite intrusioni nella propria linea telefonica e nella contraffazione di assegni recanti il proprio logo da parte di terzi; in particolare che a partire dal 19/06/2017 (denuncia ai Carabinieri) lo stesso fosse a conoscenza delle problematiche connesse a condotte fraudolente a suo danno che alla data di incasso degli assegni in controversia, 10-13/11/2017 (ossia cinque mesi dopo), non erano ancora state risolte.

Infine, la banca emittente ha dichiarato che l'assegno è stato negoziato in stanza di compensazione.

In merito si rileva come, ai fini dell'invio della comunicazione di mancato pagamento dei titoli, nel caso di specie non appaia decorso il termine previsto dalla Circolare ABI serie Tecnica n. 29 del 4 agosto 2011 in base al quale l'invio della comunicazione di mancato pagamento deve essere trasmessa "entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione in Stanza". Infatti il primo assegno è stato versato dal ricorrente il giorno 10/11/2017 (giornata di venerdì) l'accertamento della non genuinità dell'assegno prima che fosse presentato il secondo assegno il giorno 13/11/2017 (giornata di lunedì).

L'intermediario II ha dichiarato che, con riferimento all'assegno dell'importo di € 35.000,00, ha contattato telefonicamente la banca emittente - la quale ha garantito il bene emissione - in quanto non era a conoscenza dell'intrusione di terzi nelle linee telefoniche dell'intermediario I. Inoltre ha rilevato che la contraffazione degli assegni non era rilevabile icti oculi.

La banca emittente altresì contesta che gli assegni non presentassero la dicitura "non trasferibile" nell'apposito spazio e che questa sia stata aggiunta a penna, tuttavia sul punto viene rilevato che l'assegno prodotto in copia dall'intermediario I non contiene il talloncino con la dicitura "NON TRASFERIBILE"; questa appare effettivamente apposta a penna nell'apposito spazio.

Il Collegio quindi procede all'analisi dei profili di responsabilità, nel verbale di denuncia la parte ricorrente ha precisato che in data 10/11/2017 è stata consegnata la prima partita di preziosi contro consegna dell'assegno circolare di € 35.000,00 versato presso la banca negoziatrice il giorno stesso e che in data 13/11/2017 è stato versato il secondo assegno di € 22.000,00. Gli importi inizialmente accreditati sono stati stornati in data 17/11/2017.

L'intermediario II ha dichiarato che alcun riscontro è stato fornito per la richiesta avanzata in merito alla veridicità dell'assegno di € 22.000,00 e che dallo scambio di mail prodotto appare pacifico che la parte ricorrente abbia richiesto il bene emissione con riferimento ad entrambi gli assegni.

Per quanto riguarda l'assegno di € 35.000,00 (presentato all'incasso il 10/11/2017) è presente la risposta scritta della banca che assicurava il buon esito dell'operazione.

Il Collegio rileva che la questione circa le truffe mediante contraffazione di assegno circolari ed intrusione nelle linee telefoniche delle banche emittenti è stata affrontata dal Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 7283/18, e rileva che il Collegio reputa responsabile l'intermediario che non rispetta l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento, quindi chi, in un arco temporale lungo, non riesca a risolvere il problema delle interferenze nella propria linea telefonica.

Per quanto concerne la banca negoziatrice si rileva che la stessa avrebbe dovuto mettere in atto tutte le cautele possibili e non limitarsi ad effettuare una telefonata, infatti quest'ultima avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione. Il Collegio di coordinamento ritiene infatti che incorra in responsabilità l'intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell'assegno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(come nel caso di specie), non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica.

Sulla corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo, il Collegio di coordinamento n. 5304/13, ha così chiarito *“In siffatte ipotesi, l’intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.”*

In considerazione degli orientamenti ABF consolidati, ed in particolari del Collegio di coordinamento, si ritiene che la banca emittente sia responsabile in quanto deve garantire la sicurezza e la regolare gestione dei propri strumenti di pagamento soprattutto qualora in un arco di tempo significativo non abbia risolto i problemi di interferenza sulle proprie linee telefoniche; nonché che la banca negoziatrice è responsabile qualora si sia limitata a richiedere il bene emissione telefonicamente e non per iscritto, specialmente qualora avesse riscontrato anomalie nell’assegno presentato all’incasso.

Infatti Collegio ritiene che la parte ricorrente non è responsabile in caso di assegno circolare poiché la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore è sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno. Mentre per quanto richiesto circa le spese di lite, il Collegio rileva che non consta agli atti evidenza di quali e quante siano dette spese di lite e quindi non è stata fornita la dovuta prova necessaria al fine del riconoscimento di quanto richiesto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che gli intermediari corrispondano alla parte ricorrente la somma di € 57.000,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano in solido alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA